

## Foglio informativo

### OPERAZIONI DI FACTORING NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI CONFIRMING

#### Portale Webfactoring®

#### INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

#### Factorit S.p.A.

**Gruppo di appartenenza:** Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0

**Sede legale e sede amministrativa:** Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano

**Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto:** (02) 58150.1

**Numero di fax:** (02) 58150.205 – **E-mail:** [info@factorit.it](mailto:info@factorit.it) – **Sito internet:** [www.factorit.it](http://www.factorit.it) **Pec:** [segreteria@pec.factorit.it](mailto:segreteria@pec.factorit.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04797080969

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Sondrio S.p.A., unico socio

Iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 52

Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.

Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042

Member of FCI – Facilitating Open Account – Receivables Finance

#### OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CEDENTE**

##### **Dipendente Factorit S.p.A.**

Nome e Cognome ..... Qualifica .....

Riferimenti: Telefono ..... E-mail .....

##### **Altro soggetto**

Nome e Cognome ..... Qualifica .....

Società .....

Riferimenti: Telefono ..... E-mail .....

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti) .....

*In relazione a tale modalità di offerta il Cedente non è tenuto a corrispondere al Factor alcun costo o onere o spesa rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.*

#### CHE COS'È IL FACTORING NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI CONFIRMING

Con il Confirming, il Cliente conferisce a Factorit mandato irrevocabile di pagare alla scadenza, in nome e per suo conto, i crediti per forniture di beni/prestazioni di servizi vantati da un proprio Fornitore (c.d. Crediti). Il **factoring nell'ambito di un rapporto di Confirming** è un contratto attraverso il quale il Fornitore (che assume la qualità di **Cedente**) cede **pro soluto** a Factorit (che assume la qualità di **Cessionaria**) i **Crediti** il cui pagamento è già stato oggetto di mandato irrevocabile, nell'ambito di un rapporto di Confirming, conferito dal Cliente (**Debitore**) al Factor in favore del Fornitore stesso.

La Cessione è in regime di **"pro soluto"** in quanto il rischio di mancato o parziale pagamento dei Crediti ceduti dovuto ad insolvenza del Debitore viene assunto da Factorit e il **Corrispettivo di Cessione** è versato **"a titolo definitivo"**, rimanendo escluso quanto dovuto a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento, nonché gli arrotondamenti, sconti, abbuoni e deduzioni che il Debitore effettui all'atto del pagamento.

La **Cessione** è notificata al Debitore e agli eventuali coobbligati a cura del Factor. La Cessione può avere ad oggetto soltanto i Crediti riportati nei singoli ordini di pagamento resi visibili per il Cedente da Factorit sull'Applicativo **Webfactoring®**.

L'operatività è su base occasionale: il Cedente, previa sottoscrizione di apposito Regolamento **Webfactoring®** – modulo Cedente (Fornitore Confirming), avrà la possibilità di proporre di volta in volta in Cessione a Factorit, mediante la Proposta di Cessione generata tramite l'Applicativo, la totalità dei Crediti dei singoli ordini di pagamento all'uopo selezionati.

Il pagamento del Corrispettivo di Cessione per l'acquisto dei Crediti, sarà pari al loro valore nominale in linea capitale, dedotte le note di credito o altre cause che ne diminuiscano l'entità, e sarà pagato con le modalità convenute nel DDS, dedotti commissioni, spese e interessi, parimenti previsti nel DDS.

### **Rischi a carico del Cedente**

Il Cedente assume le obbligazioni previste dal contratto di factoring e, in forza dello stesso, rende dichiarazioni e rilascia garanzie relativamente alla propria situazione societaria, patrimoniale e finanziaria, ai Crediti, ai contratti in base ai quali i Crediti sono sorti, ai rapporti con il Debitore. Qualora il Cedente dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni contrattuali e/o le suindicate dichiarazioni e garanzie dovessero rivelarsi in tutto o in parte false o comunque non veritiere, il Cedente sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di Factorit, a **riacquistare** i Crediti o la parte di essi non incassata alla scadenza, corrispondendo il relativo prezzo che sarà pari al Corrispettivo di Cessione a suo tempo pagato da Factorit oltre agli interessi a partire dalla data di pagamento del Corrispettivo di Cessione fino alla data di effettivo pagamento da parte del Cedente, nonché degli accessori e delle spese di qualsiasi natura, *ivi* comprese quelle eventualmente sostenute dal Factor per la gestione e il recupero dei Crediti (c.d. **Corrispettivo di Riacquisto**), fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Inoltre, nel caso in cui, in qualsiasi momento, i Crediti dovessero risultare, in tutto o in parte, inesistenti oppure estinti per qualsivoglia ragione e causa, il Cedente sarà tenuto al pagamento, a titolo di **Penale**, di un importo determinato con le modalità di calcolo del Corrispettivo di Riacquisto, fermo in ogni caso il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

### **CHE COS'È IL PORTALE WEBFACTORING® – MODULO CEDENTE (FORNITORE CONFIRMING)**

WEBFACTORING® - Modulo Cedente (Fornitore Confirming) è l'applicativo *web* attraverso il quale, mediante lo scambio di flussi elettronici di dati e l'utilizzo dell'eventuale Firma Digitale, vengono messi a disposizione del Cedente una serie di servizi on-line, finalizzati alla dematerializzazione dei documenti riguardanti il rapporto contrattuale e alla digitalizzazione delle comunicazioni e delle disposizioni, affinché il Cedente possa compiere tutte le operazioni e le attività previste dal contratto di factoring per le quali sia previsto l'utilizzo dell'applicativo, secondo le modalità operative definite nel Regolamento *WebFactoring®* – modulo Cedente (Fornitore Confirming).

Per l'utilizzo dell'applicativo, il Cedente dovrà essere in possesso di un **indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)** valido e costantemente attivo.

Inoltre, qualora il Cedente intendesse operare sull'applicativo con **Firma Digitale** ma non ne fosse già in possesso, previa richiesta a Factorit, potrà sottoscrivere con un Ente Certificatore individuato da Factorit un apposito contratto per il rilascio della Firma Digitale, che dovrà essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dei rapporti con Factorit.

### **Rischi a carico del Cedente derivanti dall'utilizzo del Portale WEBFACTORING® – Modulo Cedente (Fornitore Confirming):**

- interruzione, rallentamento o il mancato accesso alla rete Internet per cause non imputabili a Factorit;
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili a Factorit;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso e dei codici segreti;
- assunzione di ogni responsabilità relativa al possesso e all'utilizzo della Firma Digitale.

Eventuali varianti alle condizioni generali di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di Crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio e di finanziamento, formano oggetto di appendici alle condizioni generali.

\* \* \*

Si segnala che dal 1° gennaio 2021 Factorit applica le nuove regole europee di classificazione delle controparti inadempienti.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito di Banca d'Italia e sul sito [www.factorit.it](http://www.factorit.it), dove sono illustrate le principali novità introdotte nella normativa in materia di Nuova Definizione di Default.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

Voce di spesa	Modalità di calcolo	Causale	% / Euro
Commissioni di factoring flat mercato domestic, al netto n/c	a ciascuna segnalazione, mediante Portale Webfactoring®, dei Crediti da cedere, in percentuale sul valore nominale, al netto delle note di credito	CFFD	5 %

<b>INTERESSI ANTICIPATI</b> - Tasso nominale annuo - FORMULA DELLO SCONTO SEMPLICE [divisore 360, 365 o 366 (in caso di anno bisestile)]	Dalla data di erogazione del corrispettivo da parte del Factor, per il numero di giorni effettivi fino alla scadenza convenzionale dei Crediti Classe di importo: fino a Euro 50.000,00 Classe di importo: oltre a Euro 50.000,00	SCON	9,4125% 9,60%
<b>INTERESSI DI MORA dovuti dal Cedente</b> - Tasso nominale annuo - [divisore 360, 365 o 366 (in caso di anno bisestile)]	<b>Tasso fisso</b> , per mancato o ritardato pagamento	TMOR	13,975%
<b>Spese per bonifico a Cedente – ordinario, prioritario, BIR</b>	Cadauno	BTLX	Euro 31,00
<b>Recupero spese bolli (nella misura nel tempo vigente)</b>	Cadauno	BOLL	spese vive
<b>Spese per certificazioni contabili</b>	Per dichiarazione	SPCC	Euro 300,00
<b>Recupero spese invio comunicazioni a clientela (cartaceo)</b>		COMU	spese vive
<b>Recupero spese invio comunicazioni a clientela (elettronico)</b>			gratuito

I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno "spread". I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento, con l'espressa avvertenza che potrà essere pattiziamente concordato che, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la rilevazione pubblicata su "Il Sole 24 Ore", al 5/04/23 per valuta 05/04/23:

- rilevazione puntuale:
  - divisore 360: Euribor 1 mese: 2,928%; Euribor 3 mesi: 3,053%; Euribor 6 mesi: 3,335%; Euribor 1 anno: 3,651%;
  - divisore 365\* Euribor 1 mese: 2,969%; Euribor 3 mesi: 3,095%; Euribor 6 mesi: 3,381%; Euribor 1 anno: 3,702%
- rilevazione media mensile del mese di marzo 2023:
  - divisore 360: Euribor 1 mese: 2,669%; Euribor 3 mesi: 2,883%; Euribor 6 mesi: 3,262%; Euribor 1 anno: 3,656%;
  - divisore 365\* Euribor 1 mese: 2,706%; Euribor 3 mesi: 2,923%; Euribor 6 mesi: 3,308%; Euribor 1 anno: 3,707%.

\* Si precisa che il tasso Euribor 365 non è più fornito dall'EMMI, e "Il Sole 24 Ore" lo desume con una formula matematica dall'Euribor 360 [Euribor 360 x (365/360)].

Gli interessi sono dovuti sull'esposizione complessiva, inclusiva di commissioni e spese.

Gli eventuali interessi di mora sono previsti unicamente a vantaggio del Factor. Eventuali interessi di mora reclamabili dal Cedente saranno riconosciuti, se ed in quanto dovuti dal Factor al Cedente stessi, nella misura di cui al saggio previsto dall'art. 1284 primo comma del codice civile, nel tempo applicabile.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi. Nel caso in cui si verifichi una ipotesi che determini il riacquisto del credito o l'obbligo di pagamento della penale, saranno inoltre a carico del Cedente i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti ceduti al Factor, nonché per ottenere il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cedente e dai coobbligati, fatto salvo in entrambi i casi il risarcimento del maggior danno.

**Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.**

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali aziendali e sul sito internet [www.factorit.it](http://www.factorit.it)

## RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

### Recesso

Il contratto di factoring ha durata indeterminata, salvo diversi accordi tra Factorit e il Cliente. Cedente e Cessionaria possono recedere dal contratto, in qualunque momento e senza obbligo di motivazione, con lettera raccomandata o PEC, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. **Rimane in ogni caso ferma la validità, l'efficacia e l'opponibilità delle Cessioni, anche di Crediti futuri, già concluse** alla data del recesso.

Il Factor può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali quando tale facoltà sia contrattualmente prevista e approvata specificamente dal Cedente e solo in caso di un giustificato motivo (art. 118 TUB); in tale ipotesi deve darne comunicazione al Cedente con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di estinzione dell'esposizione del Cedente, ovvero, per i rapporti con dilazione, dalla data del pagamento integrale, da parte del Debitore, dei Crediti dilazionati, Commissioni, Interessi e spese. Non sono necessarie ulteriori formalità.

### Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami

I Reclami, formulati per iscritto, vanno inviati al Responsabile Reclami di Factorit ad uno dei seguenti recapiti:

- Factorit S.p.A. – Responsabile Reclami – Via Cino del Duca, 12 – 20122 MILANO;
- [segreteria@pec.factorit.it](mailto:segreteria@pec.factorit.it);
- [ufficio.reclami@factorit.it](mailto:ufficio.reclami@factorit.it).

Factorit risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del Reclamo. Sul sito di Factorit è disponibile la "Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami", che viene fornita gratuitamente anche a richiesta da inviare ai recapiti sopraindicati.

Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica "ABF in parole semplici" che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o sul sito [www.factorit.it](http://www.factorit.it).
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), ove potrà ricorrere: i) alla Mediazione, ii) all'Arbitrato. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i suindicati servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Cedente di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi di legge un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. A tale fine il Cedente può ricorrere all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo oppure, in alternativa, può ricorrere presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'aver esperito il procedimento davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) vale altresì a soddisfare la suindicata condizione di procedibilità.

## LEGENDA

<b>Applicativo o Portale</b>	Indica l'applicativo <i>web</i> denominato "WebFactoring®" attraverso il quale, mediante lo scambio di flussi elettronici di dati e l'utilizzo della Firma Digitale, vengono messi a disposizione una serie di servizi on-line, finalizzati alla dematerializzazione dei documenti riguardanti il rapporto contrattuale. Ciò affinché Factorit e il Fornitore possano procedere, per il tramite dello stesso, in esecuzione del Contratto alle operazioni connesse alla cessione dei Crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Debitore (Cliente del rapporto di Confirming), derivanti da forniture e/o prestazioni di servizi, nonché tutte le altre operazioni e attività previste dal Contratto a carico del Fornitore e di Factorit per le quali sia previsto l'utilizzo dell'Applicativo, secondo la procedura descritta nel Regolamento <i>WebFactoring®</i> – modulo Cedente (Fornitore Confirming).
<b>Cedente o Fornitore</b>	Indica il soggetto che vanta crediti d'impresa nei confronti del Cliente (come di seguito definito) e che, in virtù del presente contratto, è divenuto controparte del rapporto di factoring.
<b>Cessione</b>	Il negozio giuridico con cui il Cedente trasferisce al Factor, cessionario, la piena e incondizionata titolarità dei Crediti, con interessi (eventualmente anche già maturati), accessori, privilegi, pegni e, in generale, tutte le garanzie connesse. Alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e, ove applicabili, gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile.

<b>Cliente o Debitore</b>	Indica il soggetto che ha sottoscritto un contratto di Confirming con Factorit e che, in virtù del presente contratto di factoring, è tenuto, quale Debitore, al pagamento dei Crediti.
<b>Commissioni</b>	Compensi pattuiti tra il Cedente ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring sorto nell'ambito dei un rapporto di Confirming.
<b>Confirming</b>	Il rapporto negoziale che intercorre tra il Cliente e Factorit in forza del quale il Cliente conferisce a Factorit il mandato per la gestione, amministrazione e pagamento, in nome e per conto del Cliente, dei crediti di impresa vantati verso quest'ultimo dal Fornitore (Cedente nell'ambito del presente Contratto di factoring).
<b>Corrispettivo di Cessione</b>	Quanto dovuto dal Factor al Cedente a fronte della Cessione.
<b>Corrispettivo di Riacquisto</b>	Indica il prezzo di riacquisto dei Crediti, espresso nella stessa valuta del Corrispettivo di Cessione, che il Cedente è tenuto a corrispondere al Factor nei termini e alle condizioni espressamente previsti nel Contratto. Con riferimento al tasso d'interesse in caso di riacquisto dei Crediti, verrà applicato il medesimo tasso convenuto nell'ambito dell'operazione. In caso di tasso variabile verrà preso come riferimento il valore del tasso tempo per tempo vigente.
<b>Credito</b>	I crediti pecuniari d'impresa, intesi nella accezione giuridica comune, di cui il Cedente è titolare nei confronti del Debitore per forniture di beni/prestazioni di servizi, rappresentati dalle fatture e/o note di credito, elencate nei distinti ordini di pagamento riportati nelle singole Proposte di Cessione.
<b>Documento di Sintesi o "DDS"</b>	Documento in cui vengono convenute le condizioni economiche e ogni onere e costo a carico del Cedente per le prestazioni connessi e attinenti la Cessione.
<b>Factor o Cessionaria</b>	FACTORIT S.p.A.
<b>Firma Digitale</b>	Si intende un particolare tipo di firma qualificata come definita nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), art. 1, lett. s, e con le caratteristiche riportate nel Regolamento UE n. 910/2014 (Eidas – electronic IDentification Authentication and Signature) capo I art. 3 n. 12.
<b>Interessi</b>	Corrispettivo periodico dovuto dal Cliente al Factor. Gli interessi sono calcolati, in via anticipata, dalla data di erogazione del corrispettivo da parte del Factor, per il numero dei giorni effettivi fino alla scadenza convenzionale dei Crediti.
<b>Interessi di mora</b>	Interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento di una somma di denaro.
<b>Interessi di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012</b>	Interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; il "tasso di riferimento" è il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
<b>Lettera di Confirming</b>	Comunicazione che, in forza del rapporto di Confirming, Factorit invia al Fornitore (Cedente nell'ambito del Contratto di factoring) e che contiene gli ordini di pagamento che Factorit eseguirà in nome e per conto del Cliente alle date da questo indicate, a favore del Fornitore.
<b>Pagamento del Corrispettivo di Cessione</b>	Pagamento del Factor al Cedente per l'acquisto dei Crediti con modalità "sotto sconto" e cioè dedotti commissioni, interessi calcolati in via anticipata e spese.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, sia di interesse, sia di mora.
<b>Penale</b>	Indica l'importo che il Cedente dovrà corrispondere a Factorit nel caso in cui, in qualsiasi momento, i Crediti dovessero risultare, in tutto o in parte, inesistenti oppure estinti per qualsivoglia ragione e causa. Con riferimento al tasso d'interesse, verrà applicato il medesimo tasso convenuto nell'ambito dell'operazione. In caso di tasso variabile verrà preso come riferimento il valore del tasso tempo per tempo vigente.
<b>Periodo di riferimento</b>	Anno solare o mobile (l'anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.
<b>Pro soluto</b>	Assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento dei Crediti ceduti dovuto ad insolvenza del Debitore.
<b>Proposte di Cessione</b>	Ciascuna comunicazione con la quale il Cedente proporrà a Factorit, mediante l'Applicativo Webfactoring® – modulo Cedente (Fornitore Confirming), la Cessione pro soluto della totalità dei Crediti dei singoli ordini di pagamento selezionati dal Cedente nei limiti dell'importo negli stessi indicato e riportati nelle Lettere di Confirming.
<b>Reclamo</b>	Comunicazione scritta con cui un Cliente contesta all'intermediario un suo comportamento irregolare od omissione.
<b>Regolamento WebFactoring® – Modulo Cedente (Fornitore Confirming)</b>	Indica il regolamento contenente i termini e le condizioni che disciplinano le modalità di accesso e utilizzo dell'Applicativo (modulo Cedente Fornitore Confirming) e delle relative funzionalità nell'ambito del contratto tra Factorit e il Fornitore.
<b>Scadenza convenzionale</b>	Data di scadenza attribuita dalle Parti ai Crediti ai fini della predeterminazione degli oneri a carico del Cedente.
<b>Sotto sconto</b>	Modalità di deduzione degli interessi (calcolati in via anticipata), oltre commissioni e spese dal Corrispettivo di acquisto.
<b>Spread</b>	La maggiorazione sul parametro posto alla base della determinazione del tasso.
<b>TEG</b>	Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto - non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi

	<p><i>usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti.</i></p> <p>Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento (pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo della Cessione dei Credito). Restano esclusi i <i>compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento</i> (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - Banca d'Italia luglio 2016), quali l'acquisizione, la gestione, l'eventuale recupero del Credito.</p>
<b>TEGM</b>	Tasso Effettivo Globale Medio: risulta dalla rilevazione dei tassi medi applicati dagli intermediari, effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e resa pubblica. Le rilevazioni sono suddivise per categoria di operazioni, tra le quali è espressamente indicato il <i>factoring</i> .
<b>Titolo definitivo (c.d. effettivo)</b>	Tipologia contrattuale conforme ai principi contabili IAS (IFRS9) tale da consentire al Cedente l'eliminazione ( <i>derecognition</i> ) dei crediti ceduti dal proprio bilancio.
<b>Valuta</b>	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.